



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcelle a favore avv. Salvatore De Franco e avv. Cataldo Rizzo per prestazioni professionali rese all'AMAT.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 5 (cinque) del mese di novembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 111 del 19/04/1995 e successiva di ratifica n° 116 del 27 aprile 1998, si confermava il mandato di difesa dell'Azienda agli avv.ti Cataldo Rizzo e Salvatore De Franco per la costituzione in giudizio avverso il ricorso per Cassazione promosso da dipendenti vari contro la sentenza n° 896 emessa in data 30/09/1994 dal Tribunale di Lecce, sentenza che accoglieva l'appello proposto dai difensori dell'Azienda nel giudizio intentato dai predetti dipendenti per il riconoscimento degli sgravi contributivi;
- atteso che in data 22 settembre u.s. é stata notificata in Azienda la sentenza n° 722 emessa dal Pretore di Taranto, dott. Dioguardi in data 2.4.1986, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n° 6548 emessa in data 5/giugno/1997, munita di formula esecutiva, con cui viene riconosciuto, a favore di n° 108 dipendenti ed ex dipendenti, il diritto allo sgravio previsto dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n° 1089 nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e rivalutazione monetaria, con conferma della statuizione sulle spese effettuata dal Pretore di Taranto con sentenza n° 722/86 e con compensazione delle spese nelle successive fasi e gradi dei giudizi;
- atteso che con deliberazione n° 262 del 23/09/98 e successiva di ratifica n° 263 del 30 settembre 1998, si è provveduto alla liquidazione delle spese e competenze legali, statuite dal Pretore di Taranto con sentenza n° 722/86, a favore di Caricasulo Michele, creditore in solido, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Giovanni Lella, al fine di evitare il ricorso a procedure esecutive;
- vista la proposta di parcella datata 12/10/98 emessa dall'avv. De Franco Salvatore, unitamente al parere di congruità dell'Ordine forense, a fronte delle prestazioni professionali rese nel giudizio per Cassazione innanzi specificato, ammontante complessivamente a £ 12.005.000, oltre a IVA e CAP e spese per £ 363.000
- vista la proposta di parcella emessa dall'avv. Cataldo Rizzo, munita del parere di congruità dell'Ordine forense, per le stesse motivazioni di cui innanzi, ammontante complessivamente a £ 11.401.500, oltre a IVA e CAP e spese per £ 1.256.000;
- ritenuto potersi procedere alla liquidazione;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di prendere atto della sentenza n° 6548/98 emessa in data 5 giugno 1997 dalla Suprema Corte di Cassazione con cui dichiara che i ricorrenti hanno diritto allo sgravio previsto dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n° 1089 nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e

rivalutazione monetaria, conferma la statuizione sulle spese del Pretore di Taranto e compensa tra le parti le spese delle successive fasi e gradi del giudizio;

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento, a fronte delle prestazioni professionali rese per conto dell'AMAT nel giudizio per Cassazione, in narrativa specificato, a favore degli avv.ti Cataldo Rizzo e Salvatore De Franco, rispettivamente per £ 11.401.500, oltre a IVA e CAP e spese per £ 1.256.000 e £ 12.005.000, oltre a IVA e CAP e spese per £ 363.000;
- di porre la spesa complessiva di £ 23.406.500, oltre a IVA, Cap e spese per £ 1.619.000, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

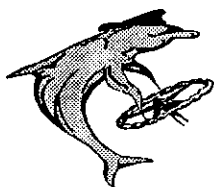


802-1011 2-

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
- 5 NOV. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 10/novembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2574/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Minale 10.11.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 5 novembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313
- 314 - 315 - 316 - 318.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Studio Legale

Avv. Salvatore De Franco

Via Pio XII, 15 - TARANTO

Tel. 099/338007

Fax. 099/338077

C.F. DFRSVT41L24L049Z P.I. 00034380733

TARANTO li, 12/10/1998

Spett.

Amat

Via C.Battisti, 657

74100 - TARANTO

Parcella

Cliente : Amat

C.F.

P.I. 00146330733

Pratica : Amat/Caricasulo + 109

n° ruolo 202

Oggetto : sgravi del mezzogiorno

descrizione	q.	diritti	spese	anticip.
Udienza di trattazione	1		603.500	
totale diritti			603.500	

onorari	q.	importo
Studio della controversia	1	2.902.500
Consultazioni col cliente	1	1.457.500
Redazione ricorso/contr./memor.	1	2.902.500
Discussione	1	2.902.500
Indennita' di trasferta (in ore)	16	200.000
totale onorari		10.365.000

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10821
del	26 OTT. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
C. de A.	

riepilogo parcella

onorari	10.365.000
spese generali	1.036.500
spese imponibili	603.500
c.a.p. 2,00%	240.100
totale imponibile	12.245.100
i.v.a. 20,00%	2.449.020
spese parere consiglio dell'Ordine	363.000
TOTALE FATTURA	15.057.120
ritenuta d'acconto 20,00%	2.401.000
TOTALE NETTO	12.656.120

Avv. Salvatore De Franco

N.B.: La presente nota non costituisce fattura, che sara' emessa
all'atto del pagamento ai sensi delle vigenti norme fiscali.

*L. 12.005.000 oltre CAP, IVA e spese
per 363.000 - JG*



visconti palace hotel

00193 ROMA - Via Federico Cesi, 37
Tel. (06) 3684 - Telefax (06) 3200551
Telex: 622489 VPOTEL

VISCONTI CESI S.P.A.

00198 ROMA - Via C. Monteverdi, 16
C.F. 07962220583 - P. IVA IT01919601003
Trib. Roma 5666/87 - C.C.I.A.A. 635635

Camera 516
Persone 2
Data di arrivo 04.06.97
Data di partenza 05.06.97
Voucher

FATTURA/RICEVUTA FISCALE (D.D. M.M. 13/10/79 e 18/01/80)

XAB 0038823 /97

Spinelli roma sri - Via P. Fumaroli, 22 - 00155 Roma - Aut. Min. Fin. n. 345170 del 29-12-1983

RICEVUTA FISCALE N. 11469		TRATTAMENTO CONVENUTO	
DATA	05.06.97	8.34-00002-00000-W4-	BED BREAKFAST
CLIENTE	SIG. DE FRANCO SALVATORE GG 19.30		ALTRE CAMERE
DESTINATARIO DELLA PRESENTE			

DATA - RIF.	CAMERA	DESCRIZIONE	IVA	IMPORTO
4.06.97	516	APPARTAMENTO	10	300.000
5.06.97	516	MINI BAR ML	10	12.000

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TASSA SOGG.	ESENTE NON IMP.	
					XXXXXXXXXXXXX CORR. PAGATO

FIRMA DEL CLIENTE
GUEST'S SIGNATURE

CORRISPETTIVO
NON PAGATO
CORR. NON PAG.

NETTO A PAGARE

312.000

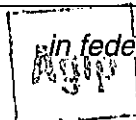
0

312.000

COPIA CLIENTE

data 04 GIU. 1997

Si dichiara che, presso la stazione di servizio AGIP - gestione
CASABURI s.r.l. - Area Autostradale "Murge Nord" Modugno (Ba)
- Tel. 5328301 - P. IVA 00944950724, è stato effettuato un
rifornimento di Luz
per l'importo di Lit. L 675.00
Autoveicolo targato
di



CASABURI s.r.l.
Stazione Servizio Area Autostradale
Murge Nord - MODUGNO (BA)
Tel. 5328301 - Fax 5353095
Imp. 9111 - Part. IVA 00944950724



FRASCATI OVEST
MAURIZIO BATTAGLIA

STAZIONE DI SERVIZIO AUTOSTRADALE
Autosole RM - NA Km 5,500 - Tel. 06-9408349

BUONO N.

DATA 05-06-97

SIG.

Automezzo

Benzina Super

LITRI

S. S. Piombo X

"

Gasolio

"

Olio

KG.

Gomme

Varie

30.000
PAVAG

FIRMA



STAZIONE DI SERVIZIO

BIONDI e C. s.n.c.

Loc. La Macchia - Anagni (FR)

Tel. (0775) 768002 - 768103

5-6-PT

ESSO EXTRA . LITRI

ESSO EXTRA S.P. "

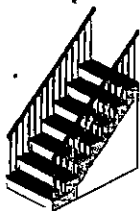
GASOLIO . "

OLIO . "

VARIE . "

5 extra

16



RISTORANTE PIZZERIA LA " SCALETTA "

di Tudini Roberto & C.

Sede e Ubic.: Via Treviso 23/25 (Roma) - Tel. 4404264

P. IVA 01390121000 - C.F. 05337000581

DOMENICA RIPOSO



RICEVUTA
FISCALE



FATTURA
(RICEVUTA FISCALE)

N.

DEL

4-5-94

Ditta

Residenza o domicilio

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	COPERTI	3000
1	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	10000
	PIZZA	
1	ANTIPASTO	7000
1	PRIMO PIATTO	10000
1	SECONDO PIATTO	18000
1	CONTORNO	6000
	FORMAGGIO	
	FRUTTA	
1	DOLCI - DESSERT	6000
	CAFFÈ - LIQUORI	
	PASTI A PREZZO FISSO	

CONTEGGIO IVA

..... %

IMPONIBILE

IMPOSTA

Corrispettivo pagato

Corrispettivo non pagato

Totale

60000

X AAA 0700659 /94

DD.MM. 30 MARZO 1992 Art. 12 comma 1 Leg. 30/12/1991 N. 413

GRAFICHE ELVETIA s.r.l. - Via F. Ruffale, 2729 - 00054 Fiumicino (Rm) - Tel. 06/5053975 - AUT. MIN. FINANZE N. 58577 del 18/9/93

SCONTRINO DI PEDAGGIO

*P: contanti *D: con tessera

autostrade

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE S.p.A. - ROMA

FINTECNA

Gruppo IRI

ENTRATA	USCITA	PORTA	ANNO E GIORNO	ORA E MINUTI	ESATTORE
CLASSE E CATEGORIA	PEDAGGIO	*MODALITA' PAGAMENTO	SALDO PRECEDENTE	CODICE TESSERA	

BIGLIETTO SMARRITO

CONVERSIONE A «U»
NON AUTORIZZATA

TIPO VEICOLO

TARGA

**DOCUMENTO
NON VALIDO
AI FINI FISCALI**

VIA LIBERA AL CASELLO
CON LA TESSERA VIACARD.



Chiedi VIACARD a:

autostrade S.p.A.
C.P. 2310 - Ferrovia
50100 Firenze

SCONTRINO DI PEDAGGIO

* P: contanti * D: con tessera

autostrade

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A. - ROMA

FINTECNA
Gruppo IRI

ENTRATA	USCITA	PORTA	ANNO E GIORNO	ORA E MINUTI	ESATTORE
CLASSE E CATEGORIA	PEDAGGIO	*MODALITA PAGAMENTO	SALDO PRECEDENTE	CODICE TESSERA	

BIGLIETTO SMARRITO ☐

CONVERSIONE A «U»
NON AUTORIZZATA ☐

TIPO VEICOLO

TARGA

**DOCUMENTO
NON VALIDO
AI FINI FISCALI**

VIA LIBERA AL CASELLO
CON LA TESSERA VIACARD.



Chiedi VIACARD a:

autostrade S.p.A.
C.P. 2310 - Ferrovia
50100 Firenze

ON.LE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E
PROCURATORI DI

T A R A N T O

il sottoscritto avv. Salvatore De Franco, residente in
Taranto, con studio professionale ivi, alla Via Pio
XII° n. 15,

Premesso:

Nella propria qualità di avvocato, iscritto al
relativo Albo presso il codesto Consiglio dell'Ordine,
il sottoscritto, unitamente all'avv. Cataldo Rizzo, ha
prestato attività difensiva, in favore dell'Azienda
Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.), in
un processo svoltosi innanzi la Suprema Corte di
Cassazione, conclusosi con sentenza n. 6548/98, a
seguito di ricorso interposto da n. 109 lavoratori
dipendenti avverso la sentenza n. 896/94 del Tribunale
del Lavoro di Lecce.

L'attività professionale del sottoscritto è
consistita nella redazione del controricorso e nella
partecipazione alla udienza di discussione innanzi la
Suprema Corte.

L'esito del processo, in relazione ad una sentenza
della Corte Costituzionale intervenuta nelle more e
dopo l'esito favorevole in Cassazione, può ritenersi
sostanzialmente positivo, malgrado l'accoglimento del
ricorso interposto dai lavoratori, dal momento che la
Corte ha compensato le spese di tutte e cinque i gradi
e fasi del processo, con esclusione di quello svoltosi

SPECIFICA DELLA COPIA
BOLLI L 40.000
ATTIL. L 12.000
TOTALE L 52.000



AVV. SALVATORE DE FRANCO - TARANTO - VIA PIO XII, 15 - TEL. 099/338007

innanzi al Pretore di Taranto e, soprattutto, in considerazione del fatto che è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, con il che il credito delle controparti è stato dimezzato.

Per tali considerazioni il sottoscritto ritiene, sommessamente, che la liquidazione debba operarsi al di sopra degli onorari medi, fatto salvo, in ogni caso, quanto deciderà il Consiglio.

Per quanto precede Il sottoscritto procuratore ed avvocato

C H I E D E

a codesto On.le Consiglio la quantificazione dell'onorario dovutogli.

Il sottoscritto fa rilevare che il valore della controversia, in relazione alla richiesta di cui al ricorso introduttivo, è superiore a £ 250.000.000, oltre accessori.

Allega alla presente: corrispondenza, delibere, ricorso per cassazione, controrticorso, sentenza n. 6548/98, e nota specifica.

Taranto 1 settembre 1998

avv. Salvatore De Franco:



ORDINE DEGLI AVVOCATI

TARANTO

Il Consiglio, letto il ricorso ed esaminata l'allegata documentazione;
tenuto conto dell'opera professionale prestata dall'Iscritto;
vista ed applicata la tariffa professionale forense vigente all'epoca della prestazione,

o p i n a

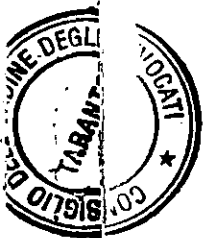
competere all'Avv. Salvatore DE FRANCO nei confronti dell'A.M.A.T., l'onorario di £.10.365.000, oltre alla maggiorazione del 10% sull'importo dell'onorario ex art.15 T.F., al rimborso delle spese sostenute, CAP e IVA come per legge e il costo del presente parere in £.311.000=

Così deciso in Taranto nella seduta del 08-10-1998.=

Il Presidente f.to: Avv. EGIDIO ALBANESE
Il Cons. Segretario f.to: Avv. ROBERTO ROCHIRA
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

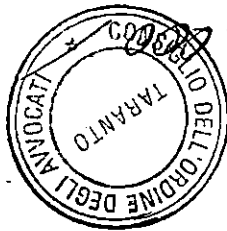
Taranto, li 10 OTT. 1998

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



Avv.
De Francesco Salvatore

Receivendo in ca.
fascicolo di esenzioni dell'AMAT



ORDINE degli AVVOCATI
TARANTO
IL CONSIGLIERE TESSIERE
Avv.

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° _____	
del _____	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
_____	☐
_____	☐

Avv. CATALDO RIZZO
Retrocedente dinanzi alle Magistrature Superiori
Corso Umberto I n. 79 - Tel. 93770
74100 TARANTO

PROGETTO DI PARCELLA

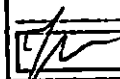
relativa al giudizio per Cassazione vertito tra l'AMAT e Caricasulo +
altri dipendenti dell'azienda-

Spese:	£. 705.000
Costo del parere del Consiglio dell'ordine	£. 311.000
Trasferta (in ore.16)	£. 240.000
Totale	£. 1.256.000

Onorario(liquidato dal Cpsngio dell'Ordine)	£.10.365.000
Maggiorazione 10%,ex art.15 T.F.	1.036.500
Cap su onorario e maggiorazione	£. 228.030
IVA 20% su onorario,maggiorazione e Cap	£. 2.325.901
Totale generale	£.16.211.431

IN ALLEGATA, COPIA DEL CITO PARERE E DELLA
QUOTAZIONE DEL RELATIVO COSTO. AVV. CATALDO RIZZO

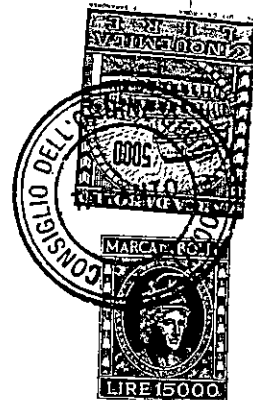
in
£ M. 401.500 oltre CAP, IVA
e 5/8 per £ 1.256.000 - J.P.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	102216
26 OTT. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. di A. ☒	
	

CAV. AVV. CATALDO RIZZO
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori
Corso Umberto 79-Tel. 4593770

Taranto 16-9-1998

ON. CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATO
DI TARANTO



Il sottoscritto Avv. Cataldo Rizzo, residente in Taranto, con Studio professionale ivi, al Corso Umberto 79, fu incaricato, unitamente all'Avv. Salvatore De Franco, di prestare attività difensiva, in favore dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto (AMAT), in un processo promosso dinanzi alla Suprema Corte da n. 109 lavoratori dipendenti, avverso la sentenza n. 896/94 del Tribunale del lavoro di Lecce, e conclusosi con la sentenza n. 6548/98-
SPECIFICA DELLA COP. 3
BOLL. L. 40.000
DATTIL. 12.000
TOTALE L. 52.000

L'attività professionale è consistita nella redazione del controricorso, della memoria difensiva, e nella discussione in pubblica udienza.



L'esito del giudizio, in relazione ad una sentenza della Corte Costituzionale intervenuta nelle more, e che ha stravolto l'esito favorevole per l'AMAT di precedente giudizio in Cassazione, può ritenersi sostanzialmente positivo per l'Azienda, dal momento che la Corte adita ha compensate le spese di tutti i gradi del giudizio, con esclusione di quello svolto dinanzi al Pretore di Taranto e, soprattutto, in considerazione del fatto che è stata accolta la eccezione di prescrizione quinquennale, con il che il credito delle controparti; (per sorte capitale, svalutazione e interessi) è stata dimezzato-

Voglia, ora, codesto on. Consiglio esprimere il parere di congruità, tenendo conto della complessità delle questioni trattate,

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° _____	
del _____	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

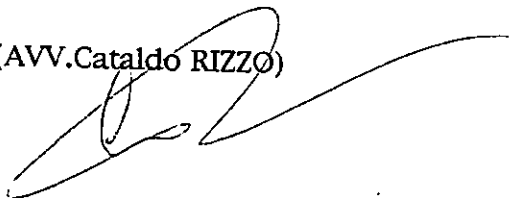
nonché del rilevante valore economico della causa. -

Allega:

- 1)Copia del controricorso;
- 2)Copia della memoria difensiva;
- 3)Copia della sentenza n.6548/98;
- 4)Nota specifica

Ringrazia

(AVV.Cataldo RIZZO)



ORDINE DEGLI AVVOCATI

TARANTO

Il Consiglio, letto il ricorso ed esaminata l'allegata documentazione;

tenuto conto dell'opera professionale prestata dall'Iscritto;

vista ed applicata la tariffa professionale forense vigente all'epoca della prestazione,

o p i n a

competere all'Avv. Cataldo RIZZO nei confronti dell'A.M.A.T., l'onorario di £.10.365.000, oltre alla maggiorazione del 10% sull'importo dell'onorario ex art.15 T.F., al rimborso delle spese sostenute, CAP e IVA come per legge e il costo del presente parere in £.311.000=

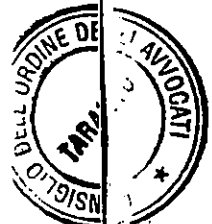
Così deciso in Taranto nella seduta del 08-10-1998.=

Il Presidente f.to: Avv. EGIDIO ALBANESE
Il Cons. Segretario f.to: Avv. ROBERTO ROCHIRA
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Taranto, li 10 OTT. 1998

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



[Handwritten signature]



272

Av. —

Rizz. Ce baldo

Tricim bounde m. l.

porre m. conf. di A. M. A. T.



311.000

16/10 - 18/98

ORDINE degli AVVOCATI
TARANTO
IL CONSIGLIERE TESORIERE
Avv. Leonardo Iavernaro

STUDIO LEGALE DE FRANCO

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. (099) 338007 - TELEFAX (099) 338077 - E-mail: defranco@tin.it

Taranto 14 ottobre 1998

Avv. SALVATORE DE FRANCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Cod. Fisc.: DFR SVT 41L24 L049Z

Avv. FILIPPO LERARIO
Cod. Fisc.: LHR FPP 59L03 B391Y

Avv. ALESSANDRO D'AMBROSIO
Cod. Fisc.: DMB LSN 68L02 L049U

Spett.le

A.M.A.T.

Via Cesare Battisti, 657

T A R A N T O

oggetto: Amat/Caricasulo + 109

rifer. : sentenza Cass. Civ. Sez. Lav n 6548/98 Cass

Facendo seguito a precedente corrispondenza relativa all'oggetto, accludiamo alla presente copia fotostatica della sentenza della Suprema Corte in riferimento, nonchè, dovendosi ritenere definita la vicenda, le nostre note specifiche corredate dal parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

L'esito del processo, in relazione ad una sentenza della Corte Costituzionale intervenuta nelle more e dopo l'esito favorevole in Cassazione, può ritenersi **sostanzialmente** positivo, malgrado l'accoglimento del ricorso interposto dai lavoratori, dal momento che la Corte **ha compensato le spese di tutte e cinque i gradi e fasi del processo**, con esclusione di quello svoltosi innanzi al Pretore di Taranto e, **soprattutto, in considerazione del fatto che è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale**, con il che il credito delle controparti è stato dimezzato.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale necessario approfondimento e, in attesa della liquidazione della parcella, inviamo distinti saluti.

avv. Cataldo Rizzo:

avv. Salvatore De Franco:

A. M. A. T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 10825
26 OTT. 1998
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☒
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
C. di A. ☒
[]
[]

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

Aula 'B'



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

06548 / 98

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE, LAVORO

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale PONTRANDOLFI

- Presidente -

R.G.N. 3598/95

Dott. Vincenzo TREZZA

Rel. Consigliere

Cron. 15548

Dott. Fernando LUPI

Consigliere

Rep.

Dott. Attilio CELENTANO

Consigliere

Ud. 05/06/97

Dott. Maura LA TERZA

- Consigliere -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

343

SENTENZA

Rilasciata copia studio
al SIG. SOLE 24 ORE

sul ricorso proposto da:

per diritti L. 6000

il 03 LUG 1998

CARICASULO MICHELE, DE VITA LUCIO, GIOSA ROCCO, NOIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

GIOVANNI, PICUNO COSIMO, BLASI COSIMO, CATUCCI

Rilasciata copia studio
al SIG.

VINCENZO, D'IGNAZIO DOMENICO, FRUSI ORAZIO, SCIALPI

per diritti L. 6000

CATALDO, D'ARCANTE CARLO, TURSI VINCENZO, CASTELLANO

il 3 LUG 1998
IL CANCELLIERE

ANTONIO, VASCO MICHELE, CHILOIRO GIOVANNI, LA CAVA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

FRANCESCO, TUDISCO SALVATORE, CARRINO GIOVANNI,

Rilasciata copia studio
al SIG.

SPAGNULO GIUSEPPE, DIMAURO GIUSEPPE, ALBANESE ROCCO,

per diritti L. 6000

CARDETTA GIUSEPPE, CHIAROLLA GIUSEPPE, PULPITO

il 3 LUG 1998

GREGORIO, FANULI LUIGI, FIORE PIETRO, DIMAGGIO

IL CANCELLIERE

ANTONIO, MAIANO FILIPPO, GALLO DAMIANO, QUAGLIARELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

1997

NICOLA, DE PACE FRANCESCO, RUSSO MICHELE, NEGLIA

Rilasciata copia studio
al SIG.

2891

DOMENICO, CALO' GIUSEPPE, RESSA COSIMO, CARRIERO

per diritti L. 6000

il 3 LUG 1998

IL CANCELLIERE



FRANCESCO, CELLAMMARE VINCENZO, MALVANI ANTONIO,	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
D'ANGIULLI FRANCESCO, VOLPE MICHELE, GRANIO ANGELO,	Richiesta copia studio
DRAGONE VITTORIO, DE FALCO COSIMO, GENTILE GIROLAMO,	dal Sig. <u>PASSATORE</u>
ORSO COSIMO, CATALEDA ANTONIO, LAGUERCIA ALFREDO,	per diritti L. <u>600</u>
ANGELILLO ORAZIO, ANTONUCCI DOMENICO, AVITABILE ROCCO,	il <u>11 LUG. 1998</u>
MELE RAFFAELE, MAZZARANO MICHELE, PAVESE GIULIO,	IL CANCELLIERE
CHIRULLI DOMENICO, DE PACE GAETANO, DI MITRI GIUSEPPE,	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
SCIARRONE SALVATORE, GENTILE FRANCESCO, PACIFICO	Richiesta copia legale
FRANCESCO, LOPARCO TEODORO, OTTONE GIUSEPPE, FERRETTI	dal Sig. <u>RIZZO</u>
ALFREDO, MORRONE ANTONIO, BOBBIO FRANCESCO, CAMPO	per diritti L. <u>15 LUG. 1998</u>
FEDELE, LOCHI VINCENZO, FRANCO SALVATORE, PACIFICO	IL CANCELLIERE
ANTONIO, PELUSO ANGELO, RAIMONDO GIUSEPPE, PAGANO	
FEDELE, BIANCO VITO, CALDERONE ADOLFO, DE GIORGIO	
PAOLO, GUIDA ARNALDO, SALAMINO GIUSEPPE, D'ANGELA	
COSIMO, NOBILE SERGIO, LITTA GIUSEPPE, RICCI GIUSEPPE,	
D'APRILE GIUSEPPE, CHILOIRO GIUSEPPE, LAMARINA GINO,	
NIGRO ANTONIO, PICCHIERRI GIUSEPPE, NOTARISTEFANO	
TERESA VED. BARNABA' R., FIUSCO CATERINA VED. PACIFICO	
ITALO, SGURA GREGORIO, DE PASQUALE COSIMO, MONGELLI	
GIUSEPPE, ARMENTO SALVATORE, CATUCCI ROSARIO, TUCCI	
DOMENICO, FRACCASCIA STEFANO, CALELLA LEONARDO,	
PINNETTA VINCENZO, CHIAROLLA COSIMO, LAVIOLA NICOLA,	
BISCI MARIO, CHIAROMONTE FILIPPO, CORVACE GIUSEPPE,	
MERICO LUCIANO, MASSARO PASQUALE, PAGLIARA GIOVANNI,	
MONTELEONE FRANCESCO, STRADA GUSTAVO, GALLI GIUSEPPE,	

Rizzo



LIUZZI ALDO, QUARANTA PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato P. LITTA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI LELLA, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

A.M.A.T. -AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso ^{il signor} lo studio dell'avvocato L. GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE DE FRANCO, CATALDO RIZZO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 896/94 del Tribunale di LECCE, depositata il 13/04/94, r.g.n. 632/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/97 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo TREZZA; uditi gli Avvocati RIZZO e DE FRANCO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi 193 agenti dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - AMAT - premesso che quest'ultima aveva illegittimamente trattenuto le quote dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a loro carico senza sgravarli dell'1,50%, come stabilito dalla legge 25.10.1968 n. 1089, convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Taranto la predetta azienda e chiedevano accertarsi il proprio diritto allo sgravio.

L'AMAT si costituiva e deduceva l'infondatezza delle domande, eccependo peraltro, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti dei lavoratori.

Il Pretore, riuniti i ricorsi, con sentenza del 2.4.1986 accoglieva le domande e condannava la resistente alle spese.

Detta decisione veniva totalmente ^{confermata} ~~affirmata~~ dal Tribunale di Taranto, con sentenza del 18.11.1986, nella quale si precisava: che lo sgravio dei contributi, previsto dall'art. 18 del d.l. 30.8.1968 n. 918, convertito in legge 25.10.1968 n. 1089, spettava anche alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto e che, di conseguenza, gli agenti avevano il diritto di ottenere la restituzione dell'1,50% dei contributi che l'AMAT aveva loro trattenuti; che era infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto il

Presse

Presse



diritto fatto valere dagli agenti non era riconducibile a quelli previsti dall'art. 2948 c.c., trattandosi di diritto a somme che l'AMAT non poteva trattenere.

Avverso tale sentenza l'AMAT proponeva ricorso per cassazione deducendo: a) violazione dell'art. 18 l. n. 1089 del 1968; b) violazione degli artt. 2115 e 2041 c.c.; c) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c..

Questa Corte, con sentenza n. 5328 del 4.12.1989, accoglieva il primo motivo e, dichiarati assorbiti gli altri, enunciava il principio di diritto secondo cui lo sgravio contributivo di cui all'art. 18 è applicabile solo in favore delle imprese e con riguardo alle retribuzioni che siano effettivamente assoggettate alla contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione a rapporti di lavoro non muniti di stabilità.

L'AMAT riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Lecce, designato dalla Corte, concludendo per il rigetto di tutte le domande.

I lavoratori si costituivano e chiedevano che il Tribunale disapplicasse il principio enunciato dalla Corte, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 261 del 12.6.1991 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18 l. n. 1089/69 nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel

Provo



Mezzogiorno relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 896 del 30.9.1993/ *Russo* 13.4.1994, rigettava le domande proposte dai dipendenti e dichiarava compensate per intero le spese di tutti i gradi del giudizio, considerando:

che il giudice di rinvio non è tenuto ad uniformarsi a principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quando, dopo la sentenza di rinvio, entri in vigore una nuova legge che regoli il rapporto controverso, o una legge che interpreti autenticamente la norma da applicare, ovvero quando intervenga una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari la illegittimità costituzionale della norma medesima;

che tuttavia nel caso di specie, in un diverso processo, il Pretore di Taranto, con sentenza n. 519 del 26.7.1989, aveva respinto la domanda con la quale l'AMAT aveva convenuto in giudizio l'INPS per ottenere la restituzione dei contributi versati per i lavoratori istanti, e che la predetta sentenza era passata in giudicato prima che fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale n. 291 del 1991;

che, pertanto, la controversia doveva essere decisa sulla base del principio enunciato dalla Corte nella



sentenza di rinvio.

Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce 109 dei 193 dipendenti, (come indicato in epigrafe), hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. L'AMAT ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso e riproponendo l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti ed ha presentato memoria.

Presse

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Franco Salvatore. Risulta, infatti, che nelle precedenti fasi hanno preso parte al giudizio due dipendenti a nome Franco Salvatore, distinti come Franco Salvatore Primo e Franco Salvatore Secondo. Il ricorso per cassazione risulta invece proposto da "Franco Salvatore" senza altra specificazione, con la conseguenza che rimane del tutto incerta la persona del ricorrente. Tale incertezza non può non riflettersi negativamente sulla ammissibilità dello stesso mezzo di impugnazione, rimasto privo di sicuro riferimento alla persona del ricorrente.

Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione degli artt. 30 legge 11.3.1953 n. 87, 1 legge 9.2.1948 n. 1 e 136 Cost., ^{ricorrenti} ~~L'AMAT~~ censura ^{ug} la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover applicare il principio enunciato dalla Corte con la sen-

Presse

Presse



tenza di rinvio, ignorando lo "ius superveniens" rappresentato dalla sentenza n. 291/91 della Corte costituzionale, dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 18 del d.l. n. 918/68, convertito in legge n. 1089/68, sull'erroneo presupposto che il giudicato intervenuto nella causa promossa dall'AMAT contro l'INPS prima di detta sentenza avesse reso definitiva ed intangibile la questione dei rimborsi anche nei confronti dei dipendenti, benchè rimasti estranei al predetto giudizio.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2909 e 2115 c.c., ⁱ la ricorrente deduce^{vo} che il rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e assicurativi intercorre tra l'INPS ed il datore di lavoro e che ad esso sono estranei i lavoratori assicurati, con la conseguenza che il fatto che l'AMAT abbia lasciato passare in giudicato la sentenza resa dal Pretore di Taranto, precludendosi la possibilità di ripetere dall'INPS gli sgravi ex art. 18 cit., non può vanificare il diritto dei dipendenti a vedersi restituire la parte dei contributi che l'AMAT non avrebbe dovuto loro trattenere.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 394 c.p.c., ⁱ la ricorrente osserva^{vo} che il giudice del rinvio è vincolato, oltre che dal principio di

Pessa

Pessa

Pessa



diritto enunciato dalla Corte (salvo lo ius superveniens), anche dai presupposti di fatto della decisione, nel senso che non potrà giudicare su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata, fatta eccezione per la deduzione di nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto in contestazione, verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito.

conseguenza erroneamente il Tribunale di Lecce avrebbe posto a fondamento della sua decisione un giudicato intervenuto tra le parti diverse e relativamente ad una situazione sostanziale non coincidente con quella oggetto del presente giudizio.

I motivi di ricorso, che per le loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono nel loro complesso fondati.

Questa Corte ha più volte affermato che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare, in aderenza a tale principio, sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens", ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dopo la

Barra



sentenza rescindente, dovendosi in questo caso fare applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, di detto "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte costituzionale, che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza della cassazione (Cass. n. 3093 del 1989, Cass. n. 7114 del 1992, Cass. n. 3110 del 1994).

Orbene, nel caso di specie è pacifico che, successivamente alla sentenza rescindente n. 5328 del 1989 di questa Corte, è intervenuta la sentenza n. 261 del 13.6.1991, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18, secondo comma, del d.l. n. 918 del 1968, convertito in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione.

Conseguentemente il diritto allo sgravio andava certamente riconosciuto anche ai dipendenti dell'AMAT, trovandosi essi nelle condizioni richieste dalla pronuncia del giudice delle leggi.

Il giudice di rinvio, pur richiamando la predetta decisione del giudice delle leggi (la cui pronuncia veniva a travolgere il principio di diritto enunciato

Russo



dalla Corte di cassazione, avendo espunto dall'ordinamento la norma sulla quale detto principio era stato affermato), e pur dando atto della richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto tuttavia di dover decidere attenendosi al principio fissato dalla sentenza rescindente, sostenendo erroneamente che il rapporto per cui è causa, ritenuto di natura previdenziale, fosse divenuto ormai intangibile per effetto del passaggio in giudicato (in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale) della sentenza del Pretore di Taranto che aveva respinto la domanda di rimborso avanzata dall'AMAT nei confronti dell'INPS.

In tal modo il Tribunale di Lecce è incorso in un duplice errore, da un lato confondendo l'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che grava sul datore di lavoro nei confronti dell'INPS di natura previdenziale, con l'obbligazione di pagamento della retribuzione che grava sul medesimo datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, di natura privata; dall'altro estendendo gli effetti della sentenza resa dal Pretore nella causa previdenziale intercorsa tra l'AMAT e l'INPS ai dipendenti dell'azienda che a tale causa erano rimasti estranei.

Infatti, obbligato al pagamento dei contributi, anche per la parte che è a carico dei lavoratori, è uni-

Provera



camente il datore di lavoro, salvo diritto di rivalsa (ex art. 2115 secondo comma c.c.), sicchè i dipendenti non potevano agire direttamente contro l'INPS per il rimborso della trattenuta dell'1,50% operata dall'azienda, nè potevano essere litisconsorti necessari di quel giudizio. Conseguentemente non potevano essere pregiudicati dal giudicato formatosi in detto processo.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato in materia che il datore di lavoro, unico responsabile del pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, sia per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore, è anche l'unico soggetto legittimato alla ripetizione dell'indebito in caso di contributi versati non dovuti, anche per la parte a carico del lavoratore (tra le tante, da ultimo, cfr. Cass. n. 10181 del 1996, Cass. n. 7524 del 1995, Cass. n. 12855 del 1995).

Inoltre ha precisato ancora la Corte, il lavoratore che ha subito la corrispondente trattenuta sulla busta paga, operata dal datore di lavoro a titolo di rivalsa (ex artt. 2115 c.c. e 19 legge 4 aprile 1952 n. 218), può agire nei confronti del medesimo per ottenere il pagamento della parte di retribuzione non percepita ed in relazione a tale credito di lavoro egli ha diritto

R. Verre



ad interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 terzo comma c.p.c. (Cass. n. 12855 del 1995, Cass. n. 10181 del 1996).

Ne consegue che il credito dei lavoratori verso il datore di lavoro, configurandosi come pretesa ad una parte di retribuzione indebitamente trattenuta, non ha natura previdenziale ed è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c..

Il ricorso è dunque fondato nei limiti delle considerazioni sopra svolte e la sentenza impugnata deve essere cassata. Il Collegio, peraltro, ritiene di poter decidere la causa nel merito, ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; per l'effetto dichiara che i ricorrenti hanno diritto allo sgravio previsto dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..

Vanno confermate le statuizioni sulle spese adottate dal Pretore di Taranto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese dei successi gradi e fasi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Fran-



co Salvatore; accoglie il ricorso degli altri ricorrenti; cassa e, decidendo nel merito, dichiara, che questi ultimi hanno diritto allo sgravio previsto dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e rivalutazione monetaria; conferma la statuizione sulle spese del Pretore di Taranto; compensa tra tutte le parti le spese delle successive fasi e gradi del giudizio.

Così deciso in Roma il 5 giugno 1997.



Il Presidente *[Signature]*
Il Cons. estensore: *Vincenzo Tressa*
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Depositata in Cancelleria
Oggi, 3 LUG 1998



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IN DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
TITO, E DA OGNI SPESA, TASSA
RITO AI SENSI DELL'ART. 10
LA LEGGE 11-8-73 N. 533

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del

Sig. R1220 in forma legale.

Roma, li 15 LUG 1998



IL CANCELLIERE
Dott. *[Signature]*



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia dipendenti vari c/AMAT - Notifica sentenza e pedissequo atto di precetto - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di settembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- atteso che in data 22 settembre u.s. é stata notificata in Azienda la sentenza n° 722 emessa dal Pretore di Taranto, dott. Dioguardi in data 2.4.1986, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n° 6548 emessa in data 5/giugno/1997, munita di formula esecutiva, con cui viene riconosciuto, a favore di n° 108 dipendenti ed ex dipendenti, il diritto allo sgravio previsto dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n° 1089 nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e rivalutazione monetaria, con conferma della statuizione sulle spese effettuata dal Pretore di Taranto con sentenza n° 722/86 e con compensazione delle spese nelle successive fasi e gradi dei giudizi;
- atteso che le predette sentenze sono state notificate in uno all'atto di precetto per il pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei ricorrenti, creditori in solido delle stesse;
- ritenuto doversi procedere al pagamento delle spese e competenze legali rivenienti dal predetto atto di precetto, al fine di evitare il ricorso a procedure esecutive;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

D E L I B E R A

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore di Caricasulo Michele, creditore in solido, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Giovanni Lella, per la complessiva somma di £ 5.875.600, oltre a IVA e CAP e interessi per £ 1.551.249;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali - Spese legali"
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso in Cassazione controversia A.M.A.T./ dipendenti vari per sgravi contributivi. Affidamento incarico.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 19 del mese di aprile in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente della Commissione Amministratrice dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la nota del 06/04/u.s. con cui l'Avv. Cataldo Rizzo ha trasmesso in Azienda copia del ricorso per cassazione, notificato ad istanza di dipendenti vari, avverso la sentenza n° 896 con cui, in data 30/09/1994, il Tribunale del Lavoro di Lecce, quale Giudice di rinvio, accoglieva l'appello proposto dai difensori dell'Azienda nel giudizio di cui all'oggetto;
- atteso che, già nella seduta del 10/04/u.s., la Commissione Amministratrice decideva di richiedere ai difensori in precedenza officiati un parere sulla opportunità di resistere in giudizio al predetto ricorso;
- vista la nota del 18/04/u.s. con cui gli Avvocati Cataldo Rizzo e Salvatore De Franco hanno espresso parere favorevole circa l'opportunità di resistere al ricorso de quo, al fine di "tutelare ulteriormente gli interessi aziendali, di rilevante entità economica, in presenza di una sentenza favorevole emessa dal Giudice di appello";
- ritenuto, pertanto, dover provvedere urgentemente all'affidamento dell'incarico per l'autorizzazione in giudizio, in quanto, entro il termine del 30/04 p.v., occorre notificare il contro-ricorso;
- ritenuto poter confermare nell'incarico gli avvocati Rizzo e De Franco in precedenza officiati;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986

DELIBERA

- di confermare, per le motivazioni innanzi espresse, il mandato difensivo agli Avvocati Cataldo Rizzo e Salvatore De Franco per la costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui all'oggetto;
- di porre la spesa presuntiva di £ 4.000.000, oltre I.V.A. e C.A.P., a carico del bilancio preventivo 1995 alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre la presente deliberazione a ratifica alla prima riunione utile della Commissione Amministratrice

Il Presidente
[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **19 APR. 1995**

~~CAPD AREA~~
~~IL DIRETTORE~~
~~SEGRETARIA GENERALE~~
(*Francesco FERRANIE*)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ratifica deliberazioni presidenziali nn° 111 - 112 - 113 del 19/aprile/1995.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 9,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. ing. Francesco Lucibello
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione dott.ssa M.Fabiola Menenti
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **12 MAG. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **31 MAG. 1995**

~~CAPO AREA~~
~~SEGRETERIA GENERALE~~
~~(Francesco FERRANTE)~~

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la deliberazione n° 111 adottata dal Presidente in data 19/aprile/1995, con all'oggetto "Ricorso in Cassazione controversia AMAT/dipendenti vari per sgravi contributivi - Affidamento incarico";
- VISTA la deliberazione n° 112 adottata dal Presidente in data 19/aprile/1995, con all'oggetto "Preso atto decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto promosso dal dipendente Gravile Franco per indennità sostitutiva ferie non godute - Liquidazione somme - Opposizione - Affidamento mandato difensivo all'avv. Mauro Palminteri";
- VISTA la deliberazione n° 113 adottata dal Presidente in data 19/aprile/1995, con all'oggetto "Preso atto dispositivo di sentenza controversia AMAT/Pulito Pietro - Liquidazione";
- RITENUTI validi i motivi di urgenza addotti dal Presidente, specificati nella narrativa dei predetti provvedimenti nn° 89 - 90 e 91/1995;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- VISTO il bilancio preventivo 1995;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di ratificare, come in effetti ratifica con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986, le deliberazioni nn° 111 - 112 e 113 adottate dal Presidente in data 19/aprile/1995, in narrativa specificate.

Il Presidente


Il Segretario
